

modo á los crímenes enumerados en el artículo segundo, cometidos ántes de la fecha del canje de las ratificaciones del mismo.

ARTICULO IX.

El presente Tratado continuará en vigor miéntras no sea abrogado por los dos Gobiernos de los Estados Contratantes, ó por uno de ellos; mas para que sea abrogado por uno solo, deberá este dar aviso al otro Gobierno con doce meses de anticipacion.

ARTICULO X.

El presente tratado será ratificado con arreglo á la Constitucion de cada uno de los dos países, y las ratificaciones serán canjeadas en la ciudad de México, dentro del término de un año ó ántes, si fuere posible.

En fé de lo cual, los Plenipotenciarios firman el presente Tratado y lo sellan con sus sellos respectivos.

Hecho en dos originales, en la ciudad de México, el dia diez y siete de Diciembre del año de mil ochocientos setenta.

Sebastian Lerdo de Tejada. (L. S.)
Carlo Cattaneo. (L. S.)

Trattato tra Sua Maestà il Re d'Italia e gli Stati Uniti Messicani, per la estradizione dei malfattori.

Sua Maestà il Re d'Italia, da una parte, e dall'altra gli Stati Uniti Messicani, desiderando favorire nel miglior modo l'amministrazione della giustizia ed evitare i crimini nei rispettivi loro territori, hanno determinato di conchiudere un Trattato di estradizione dei malfattori.

A tale effetto, hanno nominato i loro rispettivi Plenipotenziarii, cioè: Sua Maestà il Re d'Italia il suo Console generale, Carlo Cattaneo, Incaricato d'Affari al Messico, ed

Il Presidente degli Stati Uniti Messicani il suo Ministro degli Affari Esteri, Sebastian Lerdo de Tejada.

I quali, dopo avere scambiati i loro pieni poteri, hanno convenuto negli articoli seguenti:

ARTICOLO I.

Convengono gli Stati Contraenti che, a richiesta ed a nome di uno di esse, si ordinerà dall'altro che siano consegnati alla giustizia gli individui che abbiano cercato asilo o si trovino sul suo territorio e che siano accusati di aver commesso nei limiti della giurisdizione dello Stato richiedente alcuno od alcuni dei crimini enumerati nell'articolo seguente.

ARTICOLO II.

Saranno consegnati, in base alle disposizioni di questo Trattato, gli individui accusati come rei principali, ausiliari o complici di alcuno od alcuni dei crimini seguenti, cioè: omicidio volontario, assassinio, parricidio, infanticidio ed avvelenamento, mutilazione, ratto violento, il sequestro di una o più persone colla forza od inganno, pirateria, incendio, apropiazione o peculato di danaro publico, e la falsificazione di moneta, carta-moneta, effetti publici, biglietti di banca, lettere di cambio od atti publici.

ARTICOLO III.

La domanda per la consegna dei malfattori potrà soltanto essere presentata a nome di ciascuno degli Stati Contraenti, per mezzo degli agenti diplomatici rispettivi, e la estradizione per parte di ciaschedun paese potrà solo essere ordinata dalla suprema autorità esecutiva dello stesso.

ARTICOLO IV.

L'estradizione avrà luogo soltanto quando il fatto della perpetrazione del crimine sia constatato di tal modo che, secondo le leggi del paese ove si trovano gli individui accusati, sarebbero legittimamente arrestati e processati se il crimine si fosse commesso entro la sua giurisdizione.

ARTICOLO V.

In appoggio alla domanda di estradizione dovranno essere prodotti l'ordine dell'autorità competente per l'arresto degli individui accusati, l'indicazione della natura e gravità dei fatti e la constatazione delle informazioni o documenti su cui si fonda l'accusa.

Tutte le spese dell'arresto e dell'estradizione saranno soddisfatte dal governo à nome del quale fu fatta la domanda.

ARTICOLO VI.

L'estradizione non potrà aver luogo:
1.^o Se gli accusati sono nazionali del paese ove si trovano ed al di cui governo si domanda l'estradizione.

2.^o Per delitti politici.

Resta ben inteso che nel caso fosse stata concessa l'estradizione per alcuno dei reati enumerati nell'articolo secondo, non si potrà processare né punire gli accusati per delitti politici connessi o non coi crimini dei quali fosse stata concessa l'estradizione.

ARTICOLO VII.

Concessa l'estradizione non si potrà processare gli accusati per cri-

mini diversi da quelli che motivarono la concessione; e se nel corso del processo si imputassero gli accusati di alcuno degli altri crimini enumerati nel articolo secondo, sarà necessario domandare una nuova estradizione al Governo che concesse la prima, senza di che non si potrà iniziare un nuovo procedimento, nè si potrà prolungare la detenzione degli accusati per più lungo tempo dopo che siano stati assolti od abbiano purgata la sentenza del primo reato.

ARTICOLO VIII.

Le disposizioni del presente Trattato non potranno in nessun modo applicarsi ai crimini enumerati nell'articolo secondo che siano stati perpetrati anteriormente alla data dello scambio delle ratifiche dello stesso.

ARTICOLO IX.

Il presente Trattato continuerà in vigore tanto che non sia abrogato dai due Governi degli Stati Contraenti, o da uno di essi; ma perchè sia abrogato da uno solo dovrà questi darne avviso all'altro Governo con dodici mesi di anticipazione.

ARTICOLO X.

Il presente Trattato sarà ratificato in base alla Costituzione di ciascuno dei due paesi, e le ratifiche saranno scambiate nella città di Messico, nel termine di un anno o prima, se sarà possibile.

In fede di che, i Plenipotenziali firmano il presente Trattato e vi appongono i loro sigilli rispettivi.

Fatto in due originali, nella città di Messico, il giorno diecisette di Decembre dell'anno mille ottocento settanta.

Carlo Cattaneo. (L. S.)
Sebastian Lerdo de Tejada. (L. S.)

Que el precedente Tratado fué ratificado por Su Majestad el Rey de Italia, el dia cinco de Marzo del año de mil ochocientos setenta y uno;

Que igualmente fué ratificado el dia veinticuatro de Abril del presente año, por mí, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en conformidad con la aprobacion del Congreso, dada en cinco de Enero de este año;

Y que el dia de ayer, treinta de Abril, han sido canjeadas las ratificaciones en la ciudad de México;

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio Nacional en México, á primero de Mayo de mil ochocientos setenta y cuatro.—*Sebastian Lerdo de Tejada.*—*Al C. José María Lafragua, Ministro de Relaciones Exteriores.*

Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes.
Independencia y Libertad. México, Mayo 1.^o de 1874.—*Lafragua.*

PAISES BAJOS

Primera Secretaría de Estado.—Departamento del Exterior.—Sección 2^a.—El Exmo. Sr. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se ha servido dirigirme el decreto que sigue:—El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos á los habitantes de la República, sabed:—Que en atención á haberse concluido y firmado en Londres el dia 15 del mes de Junio del año de 1827, un Tratado de amistad, navegación y comercio, con un artículo adicional, entre los Estados Unidos Mexicanos y Su Majestad el Rey de los Países Bajos, por medio de Plenipotenciarios de ambos Gobiernos, autorizados debida y respectivamente para este efecto, cuyo Tratado, con su artículo adicional, es en la forma y tenor siguientes:

En el nombre de la Santísima Trinidad.

Habiéndose establecido hace algún tiempo, relaciones mercantiles entre los Estados Unidos de México y los Países Bajos, se ha creido útil para la seguridad y comercio de sus mutuos intereses, que dichas relaciones sean confirmadas y protegidas por medio de un Tratado de amistad, navegación y comercio. Con este objeto han nombrado sus respectivos Plenipotenciarios, á saber:

El Presidente de los Estados Unidos de México, al Excelentísimo Señor Sebastian Camacho, su primer Secretario de Estado y su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de Su Majestad Británica; y Su Majestad el Rey de los Países Bajos, Príncipe de Orange y de Nassau, Gran Duque de Luxemburgo, al Sr. D. Antonio Ricardo Falck, Comendador de la Real Orden del Leon Bélgico, su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario cerca de Su Majestad Británica; quienes, después de haberse comunicado mutuamente sus plenos poderes, han concluido los artículos siguientes:

ARTICULO I.

Habrá una perpetua amistad entre los Estados Unidos de México